

Con la presente si dichiara che i seguenti prodotti:

LINEA:  **GUANTI MONOUSO IN LATTICE – Rif. Cod. AGL / AGLT**

Sono conformi alle disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (CE) 1935/04;
- Regolamento (CE) 2023/06;
- Regolamento (UE) 10/2011;

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

In base ai test effettuati* i suddetti articoli risultano idonei al contatto con prodotti alimentari acquosi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°. Non sono idonei al contatto con alimenti acidi (pH < 4,5).

*DETERMINAZIONI E TEST EFFETTUATI

TIPOLOGIA DI TEST	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	CONDIZIONI DI PROVA
Migrazione globale in etanolo 10%	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV	2 h a 40 C°
Migrazione globale in etanolo 50%	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV	2 h a 40 C°
Migrazione globale in isoottano	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV	2 h a 40 C°
Migrazione specifica di coloranti in etanolo 10%	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 7	2 h a 40 C°
Migrazione specifica di coloranti in etanolo 50%	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 7	2 h a 40 C°
Migrazione specifica di coloranti in olio di girasole	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 7	2 h a 40 C°
Migrazione specifica Ammine Aromatiche prim. in acido acetico 3%	§64 LFGB Method L N° 00.00-6	
Mercaptobenzotriazolo in liquido di cessione acqua	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 3 P.to 2	24 h a 40 C°
Ditiocarbammati, tiurami e xantogenati in etanolo 10%	Reg. UE 10/2011, 14/01/2011 App V+UNI EN1186-3:2003	1 h a 70 C°
Perossidi in simulante isoottano	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 3 P.to 2	2 h a 40 C°
Perossidi in acqua	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 IV Sez 3 P.to 2	2 h a 40 C°

A supporto di quanto sopra indicato, la Pack Service s.r.l. dichiara di avere a disposizione del cliente e dell'Autorità Competente:

- ✓ Rapporti di prova effettuati sui prodotti;
- ✓ Altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. (CE) N. 1935/2004, art. 16, comma 1.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in intestazione e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.